



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza sindacale n. 287 del 21.05.2020

Oggetto: Mercatini settimanali Modifica ordinanza sindacale n. 284 del 18.05.2020.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 284 del 18.05.2020 avente ad oggetto “Mercatini settimanali. Determinazioni” il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini motivazionali;

Letto l’art. 7, comma 3, Ordinanza contingibile ed Urgente della Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 secondo cui “sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali”;

Preso atto delle risultanze della conferenza di servizio del 21 maggio 2020, convocata dal vicesindaco presso il competente assessorato, con la presenza di operatori mercatili riguardante le problematiche applicative connesse alla precitata ordinanza sindacale e, segnatamente, in ordine alle limitazioni imposte relativi ai generi non alimentari esclusi da alcuni mercati rionali;

Sentito nel corso della predetta conferenza il rappresentante dell’associazione del CNA e, per le vie brevi, il rappresentante della Confcommercio;

Precisato che, nel corso della predetta conferenza di servizio, è stato condiviso il principio dell’obbligatorietà del rispetto delle misure imposte ed esplicitate nella propria ordinanza n. 284/2020 che si intendono integralmente richiamate, nonché la necessità, anche sulla base di sopralluogo ed in via sperimentale, di adottare alcuni correttivi in ordine ai mercatini rionali sottoindicati:

Giornate	Zona
Martedì	P.zza De Gaspari – Ragusa Superiore

Giovedì	P.zza Ecce Homo – Ragusa Centro
Venerdì	Via Liguria – Ragusa Superiore
Sabato	Via Paestum – Ragusa Superiore

Sentito il Comando della Polizia Locale e il Settore dello Sviluppo Economico;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la normativa, regionale e regolamentare, in materia di commercio su area pubblica;

ORDINA E DISPONE

Sulla base di quanto evidenziato nella premessa, fattuale e normativa, presente quanto segue:

- 1) Confermare la propria ordinanza n. 284 del 18.05.2020 il cui contenuto cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini motivazionali;
- 2) Modificare, in termini sperimentale, quanto previsto al punto 2) della predetta ordinanza sindacale limitatamente a quanto successivamente esplicitato:

Giornate	Zona	Genere	Modalità
Martedì	P.zza De Gaspari	Alimentare Non alimentare	Posizionare solo bancarelle di 2 mt ed obbligo di sostare furgone nelle vicinanze area mercatino
Giovedì	P.zza Ecce	Alimentare Non alimentare	Dato atto della presenza di solo n. 5 bancarelle del genere non alimentare: è ammesso posizionamento con solo bancarella di 2 mt
Venerdì	Via Liguria	Alimentare Non alimentare	Previa delimitazione area mercatale con transenne e fettuccia e tenuto conto del numero di posteggi
Sabato	Via Paestum	Alimentare Non alimentare	Autorizzare il posizionamento delle bancarelle del lato sx sull'apposito slargo.

- 3) di dare atto che, ad eccezione del mercato settimanale del mercoledì, nelle more di vigenza della presente ordinanza al fine di assicurare le misure di contrasto al virus covid-19 stabilite dalla normativa emergenziale sono sospesi i sorteggi degli ambulanti ai mercati settimanali rionali..

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020, l'applicazione delle sottoindicate sanzioni:

1) Operatori area mercatale:

Si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

2) Utenti mercato:

Coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o non mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00.

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Ragusa
- Dirigente Settore Commercio.
- Protezione Civile Comunale;
- Ditta Busso per posizionamento appositi contenitori per allocazione di guanti e mascherine;
- Presidenza Regione Siciliana.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo pretorio informatico, entra in vigore a decorrere dal 21 maggio 2020 e avrà efficacia fino a 7 giugno 2020, salvo proroga, fermo restando che la stessa può essere modificata, revocata e/o rettifica per sopravvenute evenienze di interesse pubblico correlata al fenomeno emergenziale.

Dal Palazzo di Città, 21 maggio 2020

Il Sindaco
Giuseppe Cassi



